



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 11/06/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 260

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Prosecuzione ed ampliamento cava di calcare loc. “Macchialunga” dell’agro di Polignano a Mare (BA). Ditta F.Ili Andresini srl.

L’anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell’Assessorato all’Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 289 del 13.01.06 la Ditta F.Ili Andresini S.r.l., con sede a Polignano a Mare in Via V.C. Basile n. 32, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti la prosecuzione e l’ampliamento della cava di calcare in loc. “Macchialunga” dell’agro di Polignano a Mare (BA). contraddistinta nel NCT al Fg. 17 particelle 17-19-20-39 e 40 (prosecuzione) e Fg. 17 p.lle 17/p-21-40-51 e 53 (ampliamento);
- con nota prot. n. 1463 del 06.02.06 si invitava la ditta a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all’intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 2251 del 21.02.06 il comune di Polignano a Mare invitava l’autorità competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale a considerare i vincoli e le prescrizioni imposte dal PUTT/P e inoltre chiedeva alla Ditta di depositare presso l’ufficio urbanistico comunale il decreto di autorizzazione alla coltivazione della cava già in esercizio come previsto dalla L. R. n. 37/85;
- con nota acquisita al prot. 1685 del 09.02.06, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota acquisita al prot. 3003 del 09.03.06, la ditta trasmetteva una planimetria integrativa;
- con nota acquisita al prot. 3004 del 09.03.06, la ditta trasmetteva all’ufficio urbanistico comunale e per conoscenza all’ufficio VIA, il decreto di autorizzazione alla coltivazione della cava già in esercizio richiesto;
- con nota prot. 3382 del 27.02.07 quest’ufficio, sentito il Comitato VIA della seduta del 01.02.07, chiedeva alla Ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 6667 del 23.04.07 la ditta inviava le integrazioni richieste;
- con nota prot. 17307 del 14.11.07 quest’ufficio, sentito il Comitato VIA della seduta del 05.09.07, notificava alla ditta preavviso di formale provvedimento con parziale esito negativo della procedura in

oggetto, relativo all'ampliamento per le sole p.lle 51 e 53 del Fg. 17, così come previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 6 della Legge 154/2005, invitando la Ditta ad inviare eventuali controdeduzioni;

- con nota acquisita al prot. 342 del 10.01.08 la ditta inviava controdeduzioni al parere negativo dell'Ufficio VIA;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.04.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis..... La superficie totale dell'area è di mq 75.100 . Dall'attività di coltivazione la ditta ricava inerti calcarei.

- L'area di che trattasi ricade per buona parte in ATE B ("area di valore rilevante") del PUTT/P.

E' fuori dai bacini estrattivi individuati dal PRAE.

Inoltre l'area è inclusa in zona di ripopolamento e cattura della fauna (quindi vincolo faunistico come da L. n.157/92) e in zona con cigli di scarpate sottoposta quindi a indirizzi di tutela diretta dal piano: art.2.02 delle NTA del PUTT/p (p.to 1.2) e direttive di tutela di cui all'art.3.05 (p.to 2.2 e 3.2) che prevedono (p.to 1.2)la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio e direttive di tutela di cui all'art.3.05 (p.to 2.2 e 3.2).

Alla richiesta di che trattasi si applicano le norme di cui all'art. 22 p.3-4-5 del Titolo IV delle NTA del PRAE/2007 – norme transitorie – pag.8624.

Pur in presenza di un'area non coincidente con bacino estrattivo individuato dal PRAE, pur in presenza delle limitazioni imposte dal PUTT/P e della circostanza che il materiale lapideo estratto non è di pregio, un'attenta valutazione della richiesta può produrre effetti positivi sull'area che è già ampiamente degradata e quindi non più recuperabile.

In dettaglio la ditta richiede:

- approfondimento delle part. 17/19/20/39/40 fl.17, aree già interessate da attività estrattiva, per raggiungere una profondità ultima di -50 mt;

- l'estensione della coltivazione alle part. 21-40-51-53 del fl.17.

Questo Comitato esprime quindi una valutazione dell'impatto ambientale dell'attività e non già l'autorizzazione all'attività estrattiva fuori area di bacino, competenza di altra Amministrazione interessata.

Da ciò deriva un parere non favorevole (salvo diversa determinazione dell'Amministrazione interessata) all'ampliamento di parte dell'area di coltivazione individuabile nelle part.51 e 53 in quanto ciò comporta un aumento per estensione dell'area di coltivazione e conseguente aumento delle superfici di degrado ambientale: le part.51 e 53 appaiono inoltre nell'ortofoto CGR del 2005 interessate da fitta vegetazione che verrebbe distrutta dalle attività estrattive.

Di contro l'estensione/ampliamento della coltivazione alle part. 21 e 40 è possibile in quanto le stesse, interposte fra le aree in cui sono installati gli impianti fissi della ditta, quindi già degradate, possono e devono rientrare nel piano di recupero con rinaturalizzazione di tutta l'area di cava.

E ciò purché non comporti lo spostamento degli impianti fissi allestiti in queste stesse aree in aree esterne a quelle oggetto di coltivazione: sostanzialmente si esprime parere non favorevole alla possibilità di ampliare, per qualsiasi motivazione, l'area di cava e l'area adibita ai servizi annessi alla cava stessa.

Nella VIA non si può inoltre ignorare la circostanza, dichiarata nel SIA/cronoprogramma, che la destinazione finale dell'area oggetto di coltivazione è ad uso agricolo. La profondità di cava dichiarata nel SIA, a coltivazione ultimata, è di -50 mt p.c. Le NTA del PRAE prevedono che la profondità max possibile per destinazione agricola di tipo seminativo e di colture tipiche della zona delle cave esaurite deve essere di -15 mt dal p.c.

Il raggiungimento di questa profondità prevede quindi il ricolmamento dell'area di ben 35 mt: le modalità di raggiungimento di questo risultato non sono note.

A fronte quindi di tali considerazioni il Comitato ritiene di dover suggerire un approfondimento di cava compatibile col piano di recupero considerando accettabile una profondità di cava, a coltivazione ultimata, di mt 25-30, profondità sicuramente più agevole per i processi di rinaturalizzazione (ricolmamento a mt-15 p.c., piantumazione – coltivazione di specie vegetali etc..), e compatibile con quanto dichiarato dalla Ditta con nota del 17/4/2007 a seguito di richiesta di integrazioni chieste da questo Comitato.

Pertanto si ritiene che le integrazioni inviate dalla ditta nell'Aprile 2007 possano ritenersi compatibili con le richieste fatte da questo Comitato.

Il Comitato esprime quindi parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- parere non favorevole all'ampliamento di parte dell'area di coltivazione individuabile nelle part. 51 e 53 fl.17;
- recupero ambientale delle aree di ampliamento (part. 21 e 40 fl.17) con le modalità previste per la restante area di cava (gradoni di altezza 10 mt e pedata 5 mt);
- la durata di coltivazione non può essere superiore a 10 né può essere rinnovata;
- coltivazione dell'area esclusivamente con mezzi meccanici;
- adeguamento del progetto di recupero dell'area con rideterminazione della profondità dell'area stessa così come da dichiarazioni in nota 17/4/2007 a firma della Ditta F.lli Andresini;
- abbattimento dell'intensità dei rumori prodotti dai mezzi meccanici di movimento e di escavazione e dagli impianti di trattamento degli inerti con opportuni accorgimenti tecnici (area a vincolo faunistico);
- abbattimento delle polveri mediante piantumazione di barriere arboree e cespugli rampicanti su cigli, rampe e scarpate e sistematica umidificazione di piazzali e rampe, applicazioni di nebulizzatori sugli

impianti di lavorazione;

- smantellamento definitivo, a fine coltivazione, degli impianti fissi;
- destinazione agricola dell'area con piantumazione di un numero di piante di ulivi adeguate all'estensione dell'area e con un rapporto di 1 albero per 20 mq per il fondo cava e pedata dei gradoni;
- ultimazione dei lavori di recupero entro e non oltre due anni dal termine della coltivazione;
- adozione di tutti gli accorgimenti di buona gestione agricola per l'attecchimento e la crescita nel tempo delle piante e/o arbusti piantumati e comunque delle opere in verde previste.

Si specifica infine che la richiesta della Ditta di variazione della tipologia delle opere in verde da mettere in atto nella fase di recupero di cava, inviata il 27 novembre 2007, può essere accettata per l'area corrispondente al fondo cava, rimanendo inalterate le modalità di recupero di pedate e gradoni così come sopra previsto.....omissis....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.04.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta F.lli Andresini S.r.l., con sede a Polignano a Mare in Via V.C. Basile n. 32, riguardanti la prosecuzione e l'ampliamento della cava di calcare in loc. "Macchialunga" dell'agro di Polignano a Mare (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 17 particelle 17-19-20-39 e 40 (prosecuzione) e Fg. 17 p.lle 17/p-21-40 (ampliamento);

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Polignano a Mare;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA
Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. Antonello Antonicelli